

- 13) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 14) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 15) Il canone applicato è stato determinato per come previsto con la concessione n. 01-11/2018 del 13/04/2018, rep. 1264 e licenza di subingresso n. 01-02/2019 del 28/02/2019, rep. 1459, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base all'indice Istat che sarà annualmente comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 16) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 17) Il concessionario può ottenere la rateizzazione del canone concessorio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021 presentando motivata istanza per un numero massimo di sei rate tutte comprese entro l'anno solare. In caso di concessione della rateizzazione saranno dovuti gli interessi di dilazione in misura pari al tasso legale dell'anno in corso maggiorato di due punti con decorrenza dalla originaria scadenza del pagamento del canone;
- 18) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 19) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO
NEW NAUTIC BOAT di Saltini Francesco
Saltini Francesco
Firmato digitalmente

La presente licenza viene in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.
Il concessionario dichiara di eleggere domicilio presso la sede della società corrente in Pesaro (PU), Via Nitti n. 28, nonché domicilio digitale all'indirizzo: francisaltini@pec.it

Ancona, addì 26/05/2022

IL CONCESSIONARIO
NEW NAUTIC BOAT di Saltini Francesco
Saltini Francesco
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Gabriele Lucchini
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 31/05/2022 al n° 864 serie 1 con l'esenzione di euro 36,00

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti – Contenzioso;
Vista la licenza concessoria portante n. 00-01-11/2018 del 13/04/2018, rep. 1264;
Vista la licenza di subingresso n. 01-02/2019 del 28/02/2019, rep. 1459;
Vista la applicazione della proroga della scadenza al 31/12/2023 delle licenze demaniali di cui sopra ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b) del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215, come da nota prot. n. PAR-2098 del 29/03/2022;
Vista l'istanza presentata dalla ditta New Nautic Boat di Saltini Francesco, c.f. SLTFNC66B17G479Q, p.iva 02330380417, corrente Pesaro (PU), Via Nitti n. 28, assunta al prot. n. ARR-11408 del 19/11/2019 e prot. n. ARR-11604 del 25/11/2019, e successive integrazioni da ultimo acquisite al prot. n. ARR-14883 del 25/11/2021;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 24 Reg. Cod. Nav, portante prot. PAR-532 del 22/01/2020;
Vista la pubblicazione della domanda in data 22/01/2020, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. PAR-844 del 03/02/2020;
Vista la nota prot. n. 5128 del 09/04/2020 della Capitaneria di Porto di Pesaro, acquisita al prot. n. ARR-4500 del 10/04/2020;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Pesaro, acquisita al prot. n. ARR-1862 del 12/02/2020;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo di € 200,00 di cui all'atto di accertamento n. 01-3/20 Aut del 28/04/2020, quale importo dovuto per compensazione forfettaria delle spese istruttorie e d'ufficio ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio di questa Autorità;
Viste l'integrazione prodotta con prot. n. ARR-11705 del 16/10/2020 su richiesta di questa Autorità con prot. n. PAR-6697 del 14/10/2020, a seguito degli approfondimenti che si sono resi necessari in relazione alla istruttoria;
Vista la nota prot. n. 1609 del 28/01/2021 della Capitaneria di Porto di Pesaro, acquisita al prot. n. ARR-1336 del 28/01/2021;
Vista la nota assunta al prot. n. ARR-1597 del 03/02/2021 trasmessa dal tecnico incaricato dal concessionario in merito agli aspetti di cui all'art. 19 D.Lgs. 374/90 (T.U.L.D.);
Vista la nota della Provincia di Pesaro e Urbino per i relativi aspetti ambientali riconnessi di cui al D.lgs. 152/06, acquisita al prot. n. ARR-1722 del 05/02/2021, recante la mancanza del presupposto della sussistenza di uno scarico ma ricadente nell'applicazione della normativa relativa alla gestione dei rifiuti liquidi ed al loro corretto smaltimento;
Vista la nota prot. n. 27384/2021 del 09/03/2021 del Comune di Pesaro, acquisita al prot. n. ARR-3254 del 10/03/2021, per inquadramento delle lavorazioni previste per i relativi aspetti urbanistico-edilizi;
Vista la nota prot. n. 24717/2021 del 02/03/2021 del Comune di Pesaro, acquisita al prot. n. ARR-2898 del 02/03/2021, quale certificato di destinazione urbanistica dell'area catastalmente identificata al fg. 19 mappale 990;
Vista la nota prot. n. 5098 del 25/03/2021 della Capitaneria di Porto di Pesaro, acquisita al prot. n. ARR-4122 del 26/03/2021;
Vista la Delibera n. 5 del 30/03/2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;

Vista la fidejussione bancaria n. 03069/40387/8200/00753901 emessa dalla Intesa Sanpaolo S.p.a. in data 22/01/2019, così come integrata con la nota datata 18/11/2021 per adeguamento dell'importo garantito ad € 5.000,00 a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione di che trattasi;

Vista la polizza assicurativa n. 112090486 emessa in data 27/10/2021 dalla società Groupama Assicurazioni s.p.a. – Agenzia di Pesaro 2, quale assicurazione RCT-RCO per un importo assicurato di € 1.000.000,00 unico;

Vista la polizza assicurativa n. 108333211 emessa in data 06/07/2018 dalla società Groupama Assicurazioni s.p.a. – Agenzia di Pesaro 2, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale dell'importo di € 50.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio;

Vista la certificazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art 87 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., acquisita tramite piattaforma BDNA prot. PR_PUUTG_Ingresso_0019987_20220401, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. lgs. 159/2011, assunta al prot. ARR-5743-06_05_2022;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, in ordine alla regolarità contributiva, previdenziale e fiscale;

Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E
ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

alla ditta individuale **New Nautic Boat di Saltini Francesco**

codice fiscale SLTFNC66B17G479

la **variazione al contenuto della concessione n. 00-01-11/2018 del 13/04/2018, rep. 1264 e licenza di subingresso n. 01-02/2019 del 28/02/2019, rep. 1459**, allo scopo di **realizzare un sistema di raccolta acque di lavaggio delle imbarcazioni, consentite prettamente per la pulizia delle parti oggetto di diretta lavorazione da parte del concessionario, ritenendo esclusa qualsivoglia attività di pulizia e lavaggio generalizzata della unità navale oggetto di manutenzione e/o riparazione, con posizionamento di una griglia carrabile in ghisa, tubazioni in parte interrate per convogliamento dei reflui e di una vasca di accumulo/stoccaggio esterna, preventivamente autorizzate dalla Amministrazione provinciale per gli aspetti di competenza, in particolare quello ambientale di cui al D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.**

L'importo del canone demaniale resta il medesimo già previsto con la concessione n. 01-11/2018 del 13/04/2018, rep. 1264 e licenza di subingresso n. 01-02/2019 del 28/02/2019, rep. 1459, salvo conguaglio e fatte salve le variazioni annuali che saranno comunicate dal Ministero vigilante.

L'importo per l'anno 2022 è pari ad € 2.698,75, quale misura minima del canone applicabile per come comunicato con la Circolare n. 3 del 29/12/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza principale, così come prorogata ex lege sino al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. B) del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed

anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarci dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente licenza suppletiva è, altresì, subordinata a quanto già previsto con la concessione n. 01-11/2018 del 13/04/2018, rep. 1264 e licenza di subingresso n. 01-02/2019 del 28/02/2019, rep. 1459, nonché, alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Le nuove opere dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori
- 5) I manufatti e le attrezzature allestiti o depositati nell'area oggetto della Concessione non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità o per le attività portuali circostanti. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza.
- 6) Le attività di lavaggio delle imbarcazioni sono consentite prettamente per la pulizia delle parti oggetto di diretta lavorazione da parte del concessionario, ritenendo esclusa qualsivoglia attività di pulizia e lavaggio generalizzata alla unità navale oggetto di manutenzione e/o riparazione.
- 7) In caso di variazione delle modalità di smaltimento dei reflui di lavaggio con necessità di realizzazione di scarico su idoneo recettore (acque superficiali, suolo, pubblica fognatura) tramite condotta dedicata dovrà essere formalizzata idonea domanda ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., ai fini demaniali marittimi, ed ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per gli aspetti ambientali attivando presso il competente SUAP il procedimento AUA Autorizzazione Unica Ambientale secondo le disposizioni dettate dal DPR 13 giugno 2013, n. 59.
- 8) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi in concessione.
- 9) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 10) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi.
- 11) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 12) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali.

Rapporto di verifica

Nome file **Licenza suppletiva N. 01-4_2022, rep. 1935.pdf.p7m**

Data di verifica **26/05/2022 09:36:41 UTC**

Versione CAPI **6.4.19**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Francesco Saltini	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	2	✓
1	 GAROFALO VINCENZO	CN=InfoCamere Qualified Electr...	3	✓
1	 LUCCHINI GABRIELE	CN=Namirial CA Firma Qualifica...	4	✓
	Appendice A		5	

COMUNE DI PESARO

RICHIESTA DI LAVORI NELL'AREA IN CONCESSIONE
FABBRICATO SITO STRADA TRA I DUE PORTI N. 36.
- PESARO -

STUDIO TECNICO MORSIANI
VIA CALATA CAIO DULIO n° 20
61121 PESARO - Tel. 0721/404859
Fax 0721/269888
E-mail: apollo.moe@stibem.it

Aggiornamenti
S.P.1.01.9
S.P.1.02.0

DITTA CONCESSIONARIA
NEW NAUTIC BOAT

Progetto
S.F.1.01.9
Data

OGGETTO
STATO ATTUALE E PROGETTO


Tavola
A₁
Scala
1:100

PROGETTISTA
- Dott. Ing. Renato MORSIANI -

IL PRESENTE ELABORATO E' DI PROPRIETA' DELLO STUDIO TECNICO MORSIANI. E' FATTO DIVIETO DI RIPRODURRE
COMPLETAMENTE OD IN PARTE IL PRESENTE ELABORATO L. 633 del 22/04/41 R.D. 1639 del 18/05/42 L. 306 del 16/05/77
D.P.R. 19 del 08/01/79 C.C. 2575 - 2576 - 2577 - 2578.


- STATO ATTUALE -
PIANO TERRA

STRADA TRA I DUE PORTI




- PROGETTO -
PIANO TERRA

STRADA TRA I DUE PORTI



PARTICOLARE B
scala 1:50



PARTICOLARE vasca di accumulo
e POZZETTO DI ISPEZIONE Scala 1:50

